



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



**Senato della Repubblica  
XIX Legislatura**

**9<sup>a</sup> Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e  
produzione agroalimentare)**

**Documento di osservazioni e proposte**

**“Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,  
recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca  
e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse  
strategico nazionale”**

**(A.S. 1138)**

**11 giugno 2024**

Confartigianato, Cna e Casartigiani ringraziano per l'opportunità di fornire un contributo al dibattito sul decreto-legge in materia di agricoltura e imprese di interesse strategico ed esprimono innanzitutto **piena soddisfazione per la nomina dei Commissari straordinari nazionali peste suina africana (PSA)** e brucellosi bovina e bufalina. Riteniamo, infatti, siano necessari provvedimenti urgenti e azioni conseguenti che tamponino l'inarrestabile emorragia in termini di perdite animali ed aziende/allevamenti, che danneggia importanti filiere nonché tessuti socio-produttivi che contraddistinguono specifiche aree territoriali italiane.

Il comparto bufalino, in particolare, è uno dei fiori all'occhiello delle produzioni tipiche italiane e soprattutto campane, tanto che solo la regione Campania detiene circa il 75% del patrimonio bufalino nazionale. Purtroppo, il problema brucellosi bufalina sta intaccando questo patrimonio mettendo a rischio numerosi allevamenti. Il piano di eradicazione regionale ha tuttavia mostrato la sua inefficacia, causando la soppressione di numerosi capi bufalini, peraltro risultati sani dalle analisi *post mortem*. Negli ultimi 15 anni la misura di abbattimento forzoso ha avuto il solo effetto di portare a chiusura oltre 400 imprese nel solo casertano.

### **1. Ambito di applicazione degli interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica (art. 1)**

Con riguardo agli interventi di tutela per fronteggiare la crisi economica del settore agroalimentare, **l'ambito di applicazione** della disposizione di cui all'art. 1 del provvedimento in esame **dovrebbe essere con maggiore chiarezza riferito a tutte le imprese della filiera**, in modo da coinvolgere con certezza sia le imprese della produzione primaria sia quelle della trasformazione dei prodotti. Pertanto, qualora dovesse emergere un'interpretazione restrittiva che porti a escludere le aziende del settore agroalimentare ad esclusivo vantaggio delle sole aziende agricole, **chiediamo l'estensione di tale beneficio anche alle imprese del settore agroalimentare**. La crisi attuale del settore primario non è infatti confinata entro rigidi steccati, bensì si estende lungo l'intera filiera produttiva. Tanto che la crisi dei consumi rappresenta l'evidente risultato di un meccanismo a "effetto domino".

### **2. Sostegno finanziario (art. 1)**

Se si considerano i livelli di esposizione delle imprese del settore, il c.d. "Decreto Agricoltura" rappresenta un buon inizio sotto il "profilo creditizio". Com'è noto, vi è da fronteggiare l'innalzamento del costo delle materie prime a seguito dei conflitti internazionali e delle crisi da approvvigionamento energetico. Da qui, quindi, il conseguente abbassamento dei margini di settore e la tendenza all'aumento medio dell'indebitamento corrente da parte delle imprese agricole. Per questo, il tema indebitamento delle aziende agricole/agroalimentari andrebbe affrontato in maniera organica e strutturale.

Con specifico riferimento alla **sospensione delle rate dei mutui** per 12 mesi in presenza di un abbassamento (autocertificato) del fatturato pari al 20% (2023 rispetto al 2022), di cui al comma 2 dell'art. 1, **rileviamo l'opportunità che essa non sia applicata solo ai finanziamenti in scadenza del 2024**. Questo perché, a nostro dire, **andrebbe riferita anche ai finanziamenti con scadenza successiva**.

È opportuno, infine, ricordare come, secondo l'attuale disciplina prudenziale di matrice europea, la sospensione del pagamento delle rate fa presupporre in capo al debitore la sua difficoltà finanziaria nel rimborsare il finanziamento stesso. La banca sarebbe dunque obbligata a classificare l'esposizione

oggetto della misura di concessione come “*forborne*”, rendendo più onerosa per l’impresa la richiesta di credito. Andrebbero dunque scongiurati automatismi che rischierebbero solo di peggiorare la condizione delle imprese dell’intera filiera agroalimentare, ostacolandone la continuità produttiva.

### **3. Credito d’imposta per investimenti nella Zes unica (art. 1)**

Pur comprendendo le ragioni sottese alla specifica previsione del credito di imposta per investimenti nella ZES unica, **riteniamo che vadano individuati strumenti analoghi anche nelle Regioni del Centro-Italia e del Settentrione**, non rientranti, cioè, nel campo di perimetrazione della ZES unica.

### **4. Condizioni di accesso al sostegno finanziario (art. 1)**

L’articolo 1 del provvedimento individua, quale criterio premiale, il possesso di una **polizza assicurativa ai fini dell’assegnazione del beneficio** rappresentato dalla copertura degli interessi.

Deve rilevarsi a proposito che, data la scarsa propensione delle imprese agricole a stipulare polizze di assicurazione contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche, l’individuazione di detto criterio premiale penalizzerebbe le imprese che non sono in possesso di tali polizze, pur avendo comunque diritto ad accedere ai benefici.

Con la disposizione in commento, pertanto, verrebbero a nostro avviso eccessivamente **penalizzate le imprese non assicurate**, circostanza probabilmente non opportuna con riferimento al settore considerato. Ciò detto, dunque, sarebbe preferibile eliminare la suddetta indicazione.

### **5. Filiere produttive in difficoltà (art. 3)**

Oltre ai settori indicati (settore cerealicolo, kiwi), **si ritiene che anche il settore olivicolo debba essere ricompreso negli interventi finanziari straordinari** visto che anch’esso ha subito nell’ultima annata agraria gli effetti: a) della crisi climatica; b) del perdurare del conflitto in Ucraina; c) della crisi energetica. Una trama assai fitta di congiunture che hanno determinato un drastico calo della produzione (in specie nel centro-nord), oltreché un aumento dei costi di funzionamento aziendale.

### **6. Contrasto pratiche sleali (art. 4)**

L’introduzione delle definizioni di «costo medio di produzione» e di «costo di produzione» appare, a nostro giudizio, estremamente riduttiva circa la sua capacità di rafforzare il contrasto alle pratiche sleali, riguardanti ben più ampie ipotesi. Riteniamo, infatti, che la misura prevista, muova innanzitutto a favore delle grandi imprese in quanto, grazie ad economie di scala e a volumi flussi movimentati, queste ultime sono poste nelle condizioni di ridurre efficacemente i costi al minimo di mercato. Con ciò, amplificando il differenziale rispetto alle aziende di ridotte dimensioni che non godono di tali vantaggi competitivi. La logica del costo medio di produzione non tiene infatti conto del sistema dei costi delle produzioni di nicchia, dei prodotti di alta qualità e/o tipici compresi i prodotti a denominazione di origine che esulano da tale logica, spesso caratterizzati da un basso contenuto tecnologico e da un alto tasso di manodopera impiegata. Si ricorda, infine, che oltre ad Ismea, esistono anche le Commissioni uniche nazionali (C.U.N.), le quali hanno lo scopo di favorire la trasparenza dei prezzi dei prodotti trasformati e quindi del mercato e che potrebbero essere quindi valorizzate all’interno del provvedimento.

## 7. Limitazioni all'uso del suolo agricolo (art. 5)

Il fotovoltaico rappresenta, per artigiani e PMI, un'opportunità strategica nell'ottica della transizione energetica. Da sempre sosteniamo in particolare il ruolo dell'autoproduzione destinata principalmente all'autoconsumo, poiché rappresenta la principale modalità per ottenere una gestione più sostenibile dell'energia nelle piccole imprese. Pertanto, in termini generali, **condividiamo la *ratio*** sottesa alla disposizione in oggetto, **vòlta a limitare l'occupazione delle aree destinate all'agricoltura da parte di impianti fotovoltaici collocati a terra**. Si è peraltro, in fase di stesura della norma, operato attraverso alcune specifiche vòlte a tutelare le procedure autorizzative in essere e alcune ulteriori fattispecie che si prestano utilmente allo sviluppo del fotovoltaico. Riteniamo pertanto che le eccezioni previste dalla norma in commento per le zone classificate agricole dai piani urbanistici siano state ben definite e non necessitano di ulteriori estensioni in sede di conversione del decreto-legge.

Ci preme inoltre evidenziare che la disposizione andrebbe valutata contestualmente all'approvazione definitiva del decreto c.d. "Aree idonee", che dopo un lungo *iter* ha faticosamente raggiunto l'accordo in conferenza unificata e che dovrebbe valorizzare le potenzialità delle aree artigianali in quanto aree automaticamente considerate idonee allo sviluppo di nuova installazione fotovoltaica.

Infine, riteniamo che la priorità verso impianti fotovoltaici che non occupino nuovo suolo andrebbe favorita anche attraverso una ridefinizione complessiva dei meccanismi incentivanti, dando priorità a impianti fotovoltaici installati sulle superfici fisiche aziendali ad uso strumentale d'impresa (es. capannoni, rimesse), di modo da consentire alle imprese di attingere direttamente dall'energia autoprodotta, con ciò configurando una moderna forma di "energia a costo zero" senza ulteriore consumo di suolo.